

RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE

Anno XXI Fasc. 6 - 2006

Novelio Furin

**L'ART. 260 D.LGS. 152/2006
(GIÀ ART. 53-BIS, D.LGS. 22/1997)
E IL SUO DIFETTO DI TASSATIVITÀ**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TRIBUNALE DI GORIZIA, Ufficio del GIP — ord. di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari 28 marzo 2006, n. 4184/05 — *Gip* COMEZ, *Imp.ti* F.B., M.C., G.C., R.F., G.F., M.L., M.P., M.S., F.S., M.S., G.S., A.T., O.T., G.V., M.Z.

Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 53-bis del D.Lgs. 22/1997 (ora art. 260, D.Lgs. 152/2006) - Elementi del reato.

Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 53-bis del D.Lgs. 22/1997 - Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto ex art. 53, comma 2, del D.Lgs. 22/1997 - Applicazione estensiva - Esclusione.

Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art. 53-bis del D.Lgs. 22/1997 - Pericolo di rinnovo delle condotte criminose - Sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. - Applicabilità.

Il reato di cui all'art. 53-bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sussiste in presenza dei requisiti della pluralità delle operazioni, dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, dell'abusività delle condotte, degli ingenti quantitativi di rifiuti oggetto del traffico illecito, dell'ingiusto profitto e del dolo specifico.

La disposizione di cui all'art. 53, comma 2, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevede una ipotesi eccezionale di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto non suscettibile di applicazione estensiva.

Il pericolo di rinnovo delle condotte criminose legate al traffico illecito di rifiuti rende applicabile la misura del sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, ai sensi dell' art. 321, comma 1, c.p.p.

Il testo della sentenza è in: www.giuffre.it/riviste/rga

L'art. 260 D.Lgs. 152/2006 (già art. 53-bis D.Lgs. 22/1997) e il suo difetto di tassatività.

1. Introduzione. — 2. L'esame del provvedimento con riferimento all'applicazione dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006, già art. 53-bis D.Lgs. 22/1997. — 2.1. La pluralità di operazioni. — 2.2. L'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. — 2.3. Il carattere dell'«abusività». — 2.4. Gli ingenti quantitativi. — 2.5. L'ingiusto profitto. — 3. La richiesta di sequestro preventivo finalizzata alla confisca.

1. *Introduzione.*

I capi di imputazione di cui all'ordinanza *de qua*, singolarmente analizzati, prendono in considerazione attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.

Nella specie si sarebbero conferiti ad aziende agricole, come ammendante misto per l'agricoltura e/o ramaglia triturata, miscele di più rifiuti, costituiti da fanghi provenienti da impianti di stoccaggio e da industrie chimiche, fanghi biologici provenienti dal trattamento delle acque reflue industriali ed alghe. Altre tipologie di rifiuti invece, in particolare miscele di rifiuti plastici, miscele di più rifiuti quali legno triturato contaminato da formaldeide, pannelli con resine, colle e terre di spazzamento, rifiuti solidi urbani e nuovamente alghe, sarebbero stati conferiti, previa declassificazione, ad impianti di gestione che in ipotesi non sarebbero stati autorizzati a riceverli.

Il meccanismo attraverso il quale gli autori delle asserite condotte criminali avrebbero posto in essere l'attività illecita è quello del c.d. «giro bolla».

Il suddetto sistema è stato attuato attraverso due diverse modalità. Con l'una, un carico di materiale, di fatto consistente in rifiuti suscettibili di recupero, veniva avviato presso un impianto intermedio al fine di essere «recuperato». Qui giunto, in luogo di subire i trattamenti previsti per il predetto recupero, il materiale veniva solamente «etichettato» e quindi munito del documento di trasporto denominato DDT. Tale documento, pertanto, spacciava per ammendante agricolo (quindi per materia prima secondaria) materiale di fatto non adeguatamente recuperato, e dunque, ancora allo stato di rifiuto (1). Con l'altra, gli indagati avrebbero proceduto alla «declas-

(1) Quanto al trattamento che i materiali di varia natura di cui sopra dovevano subire per entrare nella produzione del compost destinato poi all'agricoltura, il giudice per le indagini preliminari si «preoccupava» di fornire ai destinatari dell'adottato provvedimento una dettagliata analisi sul processo di compostaggio in tutte le varie fasi: dai pre-trattamenti, ai singoli metodi, sino alla utilizza-

sificazione» dei rifiuti, da pericolosi a non pericolosi, mediante attribuzione di diverso codice CER, e ciò al fine di consentire il conferimento di una determinata tipologia di rifiuti presso un impianto di gestione privo di idonea autorizzazione a ricevere tale materiale (2).

Dall'esame del provvedimento in argomento risulta inoltre che, previo accordo con compiacenti laboratori di analisi, i rifiuti sarebbero stati accompagnati da falsi (incompleti) certificati.

Il provvedimento specifica altresì che i quantitativi di rifiuti gestiti illecitamente, con riferimento ai singoli capi di imputazione elevati a carico degli odierni indagati, potevano variare da 65.750 kg a 1.751.000 kg.

Secondo la pubblica accusa le suddette attività illecite si sarebbero svolte in modo «abusivo» e sarebbero state poste in essere da soggetti riconducibili, a diverso titolo, a società impegnate nel settore della gestione dei rifiuti, talora con qualifica di amministratori, di dirigenti addetti all'ufficio acquisti o alla produzione, talaltra di dipendenti, intermediari, od infine, di tecnici di laboratorio.

Sempre secondo il pubblico ministero procedente, i soggetti in questione avrebbero svolto una gestione ordinaria e lecita, atta a creare una «copertura» legale alle aziende coinvolte, le quali quindi operavano in ossequio a specifiche autorizzazioni. Nel contempo avrebbero posto in essere una gestione parallela ed «occulta» avente i caratteri di una vera e propria gestione straordinaria ed illegale di materiali costituenti rifiuti.

Il giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza de qua, pertanto, sulla base di quanto esposto, concordava con la pubblica accusa nell'inquadrare le suddette attività illecite nella fattispecie criminosa di cui all'art. 53-bis D.Lgs. 22/1997, ora art. 260, D.Lgs. 152/2006.

L'organo giudicante adottava altresì provvedimenti cautelari personali e reali.

2. *L'esame del provvedimento con riferimento all'applicazione dell'art. 260, D.Lgs. 152/2006.*

Come sopra evidenziato, il giudice delle indagini preliminari, accogliendo l'impostazione della pubblica accusa, ha ritenuto di inquadrare la fattispecie nel delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».

La condotta sanzionata dall'illecito in questione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il giudice, in particolare, al mero fine dell'adozione del provvedimento, ha preso in esame i seguenti elementi che caratterizzano la norma in questione: la pluralità delle operazioni; l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate; il carattere dell'«abusività»; l'ingente quantità e l'ingiusto profitto.

2.1. *La pluralità di operazioni.* — La fattispecie penale in esame, tra gli altri requisiti strutturali, richiede anche quello della pluralità di operazioni.

zione/impiego finali, ivi compresi i tempi di ottenimento del «prodotto finito». Siffatta specifica si sarebbe resa necessaria al fine di comprendere quando e perché il recupero del materiale fornito alle aziende non è avvenuto. Basti solo pensare, ad esempio, che la durata del processo di compostaggio non può essere inferiore ai 90 giorni, ivi comprese le fasi di bio-ossidazione e di maturazione; e che all'inizio della fase di bio-ossidazione la temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C. Dalla lettura dell'ordinanza di cui all'epigrafe emergerebbe invece chiaramente che le operazioni di miscelazione sarebbero avvenute nel corso di pochi giorni, se non addirittura ore, in violazione appunto delle disposizioni in materia di formazione del compost.

(2) In buona sostanza si sarebbe trattato di una declassificazione fittizia eseguita durante i passaggi intermedi del trasporto dei rifiuti, al fine di farli passare sotto altri codici aventi un costo di lavorazione particolarmente contenuto e notevolmente inferiore ai rifiuti pericolosi, sì da poterli smaltire illegalmente, ma formalmente nella piena legalità. Il meccanismo era quindi preordinato a trasformare documentalmente la disciplina giuridica del rifiuto, in modo da renderla compatibile con la destinazione finale prescelta. Sul c.d. «giro bolla», cfr. P. FIMIANI, *Il reato di traffico illecito di rifiuti*, in *Ambiente & Sicurezza - Il Sole 24 ore*, 2001, 12, p. 16, ove tale meccanismo in tutte le sue varianti è compiutamente e chiaramente descritto.

La norma riferisce il termine « operazioni » sia a singole azioni, indicate nella cessione, nella ricezione, nel trasporto, nell'importazione e nell'esportazione, sia alla gestione dei rifiuti nel suo complesso.

Sotto questo profilo, non si può che convenirne, la norma presenta un deficit di chiarezza e precisione, in quanto le singole operazioni indicate corrispondono a specifiche fasi che appartengono del ciclo di gestione dei rifiuti.

In effetti, leggendo la norma ci si chiede quale sia il significato da darsi al termine « operazione ». Ed inoltre: l'elemento della pluralità di operazioni può essere alternativamente o cumulativamente integrato dalla ripetizione delle singole operazioni di vendita, di ricezione, di trasporto, di importazione o di esportazione in sé considerate? Oppure occorre che il termine in questione sia riferito al risultato finale dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, che si esaurisce con lo smaltimento o con il recupero?

A nostro avviso il traffico illecito di rifiuti realizzato mediante attività organizzate non può essere integrato da singole operazioni, inidonee a determinare il risultato finale dello smaltimento o del recupero illeciti (3).

In altre parole, se il meccanismo finalizzato allo smaltimento illecito o al fittizio recupero dei rifiuti non viene portato a termine, la fattispecie illecita non è integrata, se non eventualmente a titolo di tentativo qualora ne sussistano i relativi presupposti (4).

Pertanto, allorché si sia in presenza di operazioni illecite, slegate dalle altre, non connotate dal dolo specifico che contraddistingue il delitto in esame, trovano applicazione solo le ipotesi di reato previste dal legislatore per colpire gli illeciti relativi alle singole fasi della gestione dei rifiuti.

Per concludere, il requisito della « pluralità di operazioni » dovrebbe essere letto come « ripetute gestioni dell'intero ciclo dei rifiuti culminate nello smaltimento o nel recupero illeciti ».

Del resto, a nostro avviso, l'ipotesi delittuosa in esame assume la struttura del reato necessariamente complesso, nel senso che la realizzazione del delitto passa attraverso la violazione delle norme penali (e talvolta anche amministrative) che disciplinano le singole fasi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, dalla produzione-raccolta al recupero-smaltimento (5).

Ci sia consentita un'ultima breve annotazione con riferimento alla nozione di gestione utilizzata dalla norma.

Gestire significa prendersi cura, amministrare, organizzare o condurre. Ne consegue che l'utilizzo del termine « gestisce », peraltro accomunato al « comunque », non può che inglobare in sé il richiamo a tutte le attività connesse e strumentali alla realizzazione dell'intero ciclo dei rifiuti. Vi rientrano quindi anche le attività di intermediazione e commercializzazione (6).

Una ulteriore circostanza, infine, fa propendere per la lettura più ampia del termine « gestione », ovvero il fatto che tutti gli operatori del settore sono sottoposti all'obbligo di iscrizione in apposito Albo, denominato Albo dei gestori di rifiuti (7).

Nel caso concreto preso in esame dal giudice delle indagini preliminari, la condotta così come delineata nei singoli capi di imputazione e nel provvedimento de quo,

(3) Vedasi BERNASCONI-GUERRA, *Commento art. 53-bis*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. GIUNTA, Cedam, 2005, pp. 1221 ss., ove si afferma che sorge « il dubbio che la pluralità di operazioni sia in realtà, per così dire, solo apparente... e, dunque, insuscettabile di integrare il requisito tipico richiesto dalla fattispecie ».

(4) Vedasi ancora BERNASCONI-GUERRA, op. cit., pp. 1225 e 1226, sulla configurabilità del tentativo nel delitto *de quo*, nonostante l'attività illecita debba avere carattere di continuità.

(5) L'adesione alla nostra tesi preclude la configurabilità del concorso tra il delitto di cui all'art. 260, D.Lgs. 152/2006, e le altre ipotesi di reato disciplinate dalla normativa sui rifiuti. Cfr. sulla questione *Ibidem*, pp. 1222-1223. *Contra*, ovvero per la configurabilità di tale concorso: SANTOLOCI, *Rifiuti*, in MAGLIA-SANTOLOCI (a cura di), *Il Codice dell'ambiente*, in *la Tribuna*, 2003, p. 1527; FIMIANI, op. cit., p. 18. In giurisprudenza vedasi Cass. pen., Sez. III, 13 luglio 2004, in *Ambiente*, 2005, 4, p. 382, la quale ammette il concorso formale di reati tra il delitto di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 51 del decreto Ronchi.

(6) Cfr. in dottrina: DE FALCO, *Traffico illecito di rifiuti*, in *Ambiente e sicurezza*, 2002, 1, pp. 86 ss.; AMENDOLA, *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, *Giuffrè* 2003, p. 435; PARODI, *La responsabilità per l'organizzazione di traffico illecito di rifiuti*, in *Ambiente e sicurezza*, 2005, 22, p. 120. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827, in *CED Cassazione*, 2005.

(7) La disciplina dell'Albo è ora contenuta nell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, in relazione al quale non si è però ancora emanato il regolamento concernente le garanzie fideiussorie.

comprende certamente l'elemento della pluralità delle operazioni, poiché gli indagati hanno realizzato illecitamente più smaltimenti e più fittizi recuperi.

2.2. *L'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.* — La fattispecie descritta dall'art. 260, D.Lgs. 152/2006, richiede inoltre che la pluralità di operazioni venga realizzata nel contesto di una struttura organizzata che operi con continuità.

Pur non essendo espressamente richiesta nel soggetto agente la qualifica di imprenditore, è comunque evidente che la previsione normativa presuppone un'organizzazione caratterizzata almeno da alcuni tratti tipici dell'attività imprenditoriale, come la disponibilità di mezzi e capitali (8).

Analizzando il nostro caso concreto, l'art. 260, D.Lgs. 152/2006, in ordine al carattere della struttura organizzata che operi con continuità, trova piena applicazione in quanto le presunte attività illecite sarebbero pienamente riconducibili ad attività di tipo imprenditoriale.

Anzi, l'attività illecita, come delineata, risulta in effetti veicolata attraverso vere e proprie strutture imprenditoriali.

2.3. *Il carattere dell'«abusività».* — Le attività in questione devono essere poste in essere «abusivamente».

Si rammenta che tale termine introduce nella fattispecie un parametro di «illeceità speciale» che, nel linguaggio penalistico, indica i casi nei quali la condotta tipica è contraddistinta, oltre che dalla antigiuridicità, da una nota ulteriore di illiceità, desumibile da una norma diversa da quella incriminatrice (9).

Pertanto, l'avverbio «abusivamente» deve essere riempito di significato tramite il ricorso alle norme sulla gestione dei rifiuti.

Detto ciò occorre interrogarsi su cosa si debba intendere per «abusivamente».

In effetti il richiamo alla nozione di abuso, quale elemento tipico fondante la fattispecie delittuosa in esame, non è dei più chiari (10). Essa può indicare tanto un'attività che viene svolta clandestinamente, ovvero senza autorizzazione, quanto un'attività svolta «ingiustamente», ovvero in difformità dalle norme e dalle autorizzazioni conseguite.

Una lettura rigorosa della lettera della norma, potrebbe portare a ritenere abusive tutte le condotte *contra legem*, ovvero poste in violazione di una qualsiasi delle norme, amministrative e/o penali, che regolano l'attività in questione (11).

La dottrina prevalente, viceversa, attribuisce all'elemento in oggetto una efficacia selettiva delle condotte sanzionate, comprendendo nell'espressione «abusivamente» non solo le vere e proprie condotte «clandestine», ma anche quelle che seppur non clandestine sono comunque sottratte al controllo degli organi competenti (12).

Con tale prospettazione si considera clandestina anche la condotta di chi, accanto all'attività regolarmente autorizzata o comunicata, svolga parallelamente un'attività illecita «occulta».

Anche la giurisprudenza a tal proposito ha osservato che il termine «abusivamente» si riferisce non solo a situazioni di clandestinità in senso stretto, ma pure a situazioni in cui un soggetto, pur regolarmente abilitato, conduca in realtà la gestione del rifiuto in termini totalmente difformi dai titoli autorizzativi conseguiti (13).

Pertanto, il tratto distintivo della «abusività» richiesto dalla norma in esame non è dato dalla mera assenza dell'autorizzazione, bensì dalla impossibilità giuridica di ricondurre la reale gestione del rifiuto a quella indicata come obbligatoria dalla legge e perciò autorizzabile.

(8) Sul punto, tra gli altri, BERNASCONI-GUERRA, op. cit., p. 1218; PRATI, op. cit., p. 626; PARODI, op. cit., p. 119; AMENDOLA, op. cit., p. 433.

(9) Per la nozione di antigiuridicità speciale si rimanda a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, quarta ed., Zanichelli, pp. 167 ss.

(10) Vedasi AMENDOLA, op. cit., p. 435, il quale ritiene che la scelta dell'avverbio non è felice e nel contempo che sarebbe stato preferibile utilizzare il termine «illegittimamente».

(11) Conforme a questa interpretazione letterale è l'opinione di PARODI, *La responsabilità per l'organizzazione di traffico illecito di rifiuti*, in *Ambiente*, 2005, 22, p. 120.

(12) In tal senso PRATI, in *Ambiente*, 2001, 7; NATALINI, *Rifiuti, quando il traffico è «organizzato» i giudici indicano i confini dell'illecito*, in *D&G*, 2005, n. 47; BERNASCONI-GUERRA, op. cit., p. 1121.

(13) Nel senso appena specificato vedasi Cass. pen., Sez. III, sent. 6 ottobre 2005, n. 40828, in *CED Cass. pen.*, 2005, 232350.

Secondo questa interpretazione, cui ci pare di poter aderire, ecco allora l'irrilevanza delle violazioni caratterizzate dalla mera colpa e di quelle solo formali; mentre integrano il carattere dell'abusività quelle violazioni finalizzate ad eludere le regole della gestione dei rifiuti, rispetto alle quali le autorizzazioni vengono eventualmente conseguite all'unico scopo di nascondere gli illeciti sotto una parvenza di legalità.

In altre parole il requisito dell'abusività va interpretato e applicato in stretta correlazione con gli altri elementi tipici della figura delittuosa, in particolare con la reiterazione della condotta illecita, il dolo specifico e l'ingiusto profitto.

Ne consegue che le violazioni poste in essere dall'autore o dagli autori del reato devono essere tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, che è il bene giuridico tutelato dal delitto in esame (14).

Per quanto riguarda la fattispecie presa in considerazione dall'ordinanza in commento, così come descritta nei capi d'imputazione, essa sembra integrare l'elemento dell'abuso, nel senso che le violazioni alla normativa ambientale che sarebbero state poste in essere dagli indagati risulterebbero «totalmente difformi» dai titoli autorizzativi in loro possesso.

2.4. *Gli ingenti quantitativi.* — La Suprema Corte afferma che l'individuazione degli ingenti quantitativi di rifiuti deve essere necessariamente lasciata alla determinazione del giudice, poiché il relativo giudizio è di volta in volta condizionato dalla tipologia del rifiuto, ovvero dalla sua qualità e dalla situazione specifica del caso concreto (15).

Ci sia consentito dissentire con decisione da tale impostazione.

In realtà non possiamo che concordare con la dottrina dominante, la quale rileva che l'indeterminatezza della previsione è tale da prestarsi ad insuperabili rilievi di incostituzionalità. In effetti, si osserva, la norma non contiene i criteri atti a stabilire quali siano i parametri sulla base dei quali individuare il limite oltre il quale la quantità di rifiuti ha rilievo penale. Tantomeno, si aggiunge, il legislatore si è preoccupato di rapportare tale requisito alla diversa tipologia di rifiuti, nonostante sia evidente che l'impatto sul bene giuridico protetto dalla fattispecie delittuosa è proporzionale alla pericolosità del rifiuto (16).

In dottrina, nel tentativo di superare l'impasse di incostituzionalità, si è collegato l'elemento dell'ingente quantità al superamento delle soglie quantitative massime stabilite dalla normativa per il deposito temporaneo (17).

Tuttavia non si può che concordare con gli autori che contestano questa impostazione, in quanto l'art. 260 non richiama le norme in tema di deposito temporaneo, le quali sono dettate per disciplinare situazioni ben diverse che nulla hanno a che fare con le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (18).

(14) P. GIAMPIETRO, *L'art. 53-bis del decreto Ronchi diviene « diritto vivente », ma le perplessità restano...*, in *Ambiente*, 2003, 10, p. 957, il quale in nota ricorda che la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nella relazione del 1997, circoscriveva la configurazione del delitto in esame ai casi di « effetti devastanti per l'ambiente »; FIMIANI, *op. cit.*, p. 18; PRATI, *op. cit.*, p. 625.

(15) Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2003, in *Ambiente*, 2004, 4, p. 379.

(16) Cfr. BERNASCONI-GUERRA, *op. cit.*, pp. 1224 e 1225; Lo MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente - tra esigenze di effettività e simbolismo evolutivo*, Giuffrè, 2004, p. 102, il quale con riferimento alla norma afferma che le violazioni del principio di tassatività-determinatezza sono vistose; AMENDOLA, *op. cit.*, p. 436, afferma che « non è facile capire quando siano "ingenti" i quantitativi di rifiuti gestiti abusivamente »; VERGINE, *A proposito dell'art. 53-bis del D.Lgs 22/1997*, in *Dir. pen. econ.*, 2001, p. 1029, la quale nell'ambito di una serrata critica della tecnica legislativa afferma che i criteri descrittivi contenuti nella norma sono « irrimediabilmente imprecisi, racchiusi in un'espressione quantitativa di natura non numerica »; PRATI, *Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica*, in *Ambiente*, 2001, 7, p. 627, il quale afferma che « l'elemento più problematico del nuovo reato... è però il riferimento alle ingenti quantità di rifiuti che devono essere gestiti in modo abusivo ed al fine di ottenere un ingiusto profitto ». Precisa altresì l'autore che tale requisito per la sua « eccessiva indeterminatezza, lascia al giudice un margine troppo ampio di discrezionalità interpretativa e rischia di rendere la norma fortemente sospetta di incostituzionalità ».

(17) Cfr. NOVARESE, *La « nuova » disciplina « emergenziale » dei rifiuti*, in questa *Rivista*, 2003, p. 487.

(18) Vedasi in proposito BERNASCONI-GUERRA, *op. cit.*, p. 1225.

La norma pertanto lascia «mano libera» al giudice, il quale se vorrà applicare la fattispecie delittuosa alle situazioni concrete sottoposte al suo giudizio, non potrà che ricorrere alla propria più ampia discrezionalità. Egli non si limiterà ad una operazione interpretativa, bensì dovrà di fatto riempire di contenuto uno degli elementi della condotta.

Purtroppo la Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sul profilo di costituzionalità testè indicato, ha pronunciato ordinanza n. 271 del 6 luglio 2006 (19), con la quale ha dichiarato di essere «impedita» a valutare la rilevanza della questione. Ciò in quanto l'Autorità giudiziaria rimettente ha posto la questione di legittimità costituzionale solo dopo aver già dato applicazione alla norma censurata (20).

Quindi, a tutt'oggi, il giudice delle leggi non ha avuto occasione di pronunciarsi sul merito della questione.

Ancora, per quanto concerne il carattere della ingente quantità di rifiuti richiesta dalla norma, lo stesso va riferito al complesso della attività illecita posta in essere (21).

Se così non fosse gli autori del reato potrebbero «parcellizzare» i singoli smaltimenti o fittizi recuperi allo scopo di sfuggire alla sanzione prevista (22).

Con riferimento al provvedimento in commento, l'unico rilievo che si può muovere resta quello relativo all'incostituzionalità della norma per difetto di tassatività.

2.5. *L'ingiusto profitto.* — In ordine al requisito dell'ingiusto profitto, in dottrina si ritiene che «in assenza di ulteriore connotazione» il profitto non assume necessariamente natura patrimoniale. Si precisa però che l'attività di gestione abusiva di rifiuti non può accompagnarsi che al perseguimento di un interesse di natura economica (23). Anzi, solitamente il profitto consiste nell'abbattimento dei costi, realizzato attraverso condotte finalizzate a mascherare il mancato recupero o a ridurre le spese di smaltimento.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta la giurisprudenza (24).

C'è infine da rilevare che la qualifica di «ingiusto» attribuita al profitto, costituisce in fin dei conti una duplicazione rispetto al requisito dell'abusività.

Infatti, appare evidente che qualsiasi profitto che sia conseguito ad una gestione abusiva dei rifiuti non può che essere «ingiusto». Nel caso preso in esame il profitto si sarebbe concretamente risolto nell'abbattimento dei costi necessari per l'effettivo recupero, sia per il lecito smaltimento.

3. *La richiesta di sequestro preventivo finalizzata alla confisca.*

La pubblica accusa, infine, tra gli altri provvedimenti cautelari, ha chiesto anche il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto delle asserite attività organizzate per il traffico illecito, e ciò ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p.

Il giudice ha però accolto la richiesta solo ai sensi del primo comma dell'art. 321 c.p.p., rilevando che l'ipotesi delittuosa contestata, ovvero l'attività organizzata per il traffico di rifiuti, non prevede la confisca dei mezzi utilizzati per il compimento dell'illecito.

(19) L'ordinanza si può leggere su www.giuristiambientali.it.

(20) Tribunale di Bari, GIP, 24 giugno 2004, in *Ambiente*, 2005, 20, p. 105.

(21) Cass. pen., Sez. VI, 13 luglio 2004, in questa *Rivista*, 2006, supplemento al n. 1, p. 181, precisa che: l'elemento costitutivo dell'ingente quantità non può essere desunto automaticamente dall'organizzazione e dalla continuità dell'attività di gestione, ma «deve essere valutata dal giudice in termini obiettivi, e non già in base al rapporto tra rifiuti trattati e il complesso dei rifiuti gestiti dalla discarica». Conforme anche Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2005, n. 12433, in *CED Cassazione*, 2006, secondo la quale la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al materiale «complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta».

(22) Ancora BERNASCONI-GUERRA, op. cit., p. 1225.

(23) PRATI, op. cit., p. 627, e BERNASCONI-GUERRA, op. cit., p. 1127.

(24) Si vedano: Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2005, n. 4503, in *CED Cassazione*, 2006; Cass. pen., Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40828, in *Riv. pen.*, 2006, 4, p. 440; Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2005, n. 40827, in *Ambiente e sicurezza*, 2006, 8, p. 102.

In effetti, la norma in questione non prevede l'applicazione di tale misura, anche se questa carenza non può che destare perplessità, essendo la confisca prevista in relazione ad ipotesi di reato in sé meno gravi, tra le quali: l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e il trasporto di rifiuti senza il formulario o con formulario incompleto o inesatto (25).

La dottrina rileva altresì che qualora si ritenga che il delitto in questione sia un reato complesso, per il principio di legalità, in mancanza di una disposizione espressa, non è consentita l'estensione al reato complesso di singole misure previste per i reati che lo costituiscono (26).

NOVELIO FURIN

(25) Cfr. BERNASCONI-GUERRA, op. cit., p. 1234; SANTOLOCI, op. cit., p. 1558.

(26) Sul punto vedasi BERNASCONI-GUERRA, op. cit., p. 1229.